

Imprese Ferroviarie

(Vedi lista allegata)

RFI S.p.A.

Rete Ferroviaria Italiana

Roma

Verificatori Indipendenti di Sicurezza

(Vedi lista allegata)

Oggetto: Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) per il materiale rotabile autorizzato a circolare sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

A seguito del mutato assetto del sistema ferroviario, scaturito dall'entrata in vigore del decreto legislativo 162/2007, questa Agenzia, ad integrazione delle procedure di ammissione tecnica e di immatricolazione in uso, dispone quanto segue.

In attuazione dei commi 1 e 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, l'Impresa ferroviaria o Gestore dell'infrastruttura che intenda procedere all'immatricolazione di rotabili già ammessi tecnicamente, deve predisporre per ciascuna serie di rotabili le Disposizioni Particolari di Circolazione.

Le Disposizioni Particolari di Circolazione devono

essere elaborate ed emanate dall'Impresa ferroviaria o Gestore dell'infrastruttura che ne chiede l'immatricolazione in conformità ad apposite procedure facenti parte del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza che ne garantiscano l'adeguatezza rispetto al servizio da svolgere;

essere conformi al quadro normativo di riferimento;

essere rispondenti alle condizioni e alle prescrizioni contenute nel provvedimento di ammissione tecnica relativo al rotabile cui le DPC stesse si riferiscono;

riportare le caratteristiche del materiale rotabile, rilevabili dal provvedimento di ammissione tecnica rilasciato da questa Agenzia;

contenere le procedure per l'utilizzo e la gestione dei dispositivi di bordo installati (STB, Allarme Passeggeri, Antincendio, ecc.), elencati nel provvedimento di ammissione tecnica;

Le DPC relative ad un rotabile devono essere trasmesse a questa Agenzia, anche ai fini dell'immatricolazione del rotabile stesso.

In analogia a quanto sopra, la circolazione per prove o interventi di messa a punto di materiale rotabile non ancora ammesso tecnicamente, ovvero ammesso tecnicamente per l'esercizio non commerciale, è subordinata alla predisposizione, da parte del richiedente o del Verificatore Indipendente di Sicurezza, delle Disposizioni Particolari di Circolazione provvisorie, redatte sulla base delle informazioni rilevabili dai relativi documenti di autorizzazione.

Il Gestore Infrastruttura emette i provvedimenti di circolabilità con le modalità in uso, rilevando le caratteristiche del materiale rotabile dai documenti di autorizzazione provvisori o dalla ammissione tecnica (definitiva o provvisoria) emessi da questa Agenzia.

Per il materiale rotabile già immatricolato, per il quale sono state emesse le Norme Particolari di Circolazione (NPC) e per il materiale rotabile la cui circolazione avviene attualmente nel rispetto delle sole norme comuni, l'Impresa ferroviaria o Gestore dell'infrastruttura titolare dell'immatricolazione dovrà procedere all'emissione delle relative DPC entro un anno dalla data della presente nota. La modifica o integrazione delle procedure attualmente contenute nelle NPC attualmente in vigore dovrà avvenire necessariamente tramite l'emanazione delle corrispondenti DPC complete.

L'impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura che intenda utilizzare materiale rotabile già immatricolato da un'altra Impresa ferroviaria o Gestore dell'infrastruttura deve preventivamente dare evidenza formale a questa Agenzia dell'adozione delle relative Disposizioni Particolari di Circolazione.

Tutti i richiami alle NPC presenti nella normativa di circolazione in vigore sono da intendersi riferiti alle DPC di cui alla presente.

IL DIRETTORE

(dott. ing. Alberto Chiovelli)

